



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

COMMI 1051-1063 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 E SS.MM.II.

ART. 21 DL N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022

Finalità

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati nell'[allegato A](#) e [allegato B](#) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 è riconosciuto anche agli **esercenti arti e professioni**.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, ad eccezione di:

- veicoli e altri mezzi di trasporto a motore indicati all'[articolo 164](#), comma 1 del TUIR;
- beni per i quali il [decreto ministeriale del 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni elencati nell'[allegato 3 della legge 208/2015](#);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Agevolazione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta la cui misura varia a seconda della tipologia di investimento e del periodo di riferimento:

Credito di imposta dal da 16/11/2020 a 31/12/2022		
Tipo di investimento in beni strumentali	Aliquota da 16/11/2020 a 31/12/2021	Aliquota dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Beni strumentali materiali non 4.0	10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 2 milioni	6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 2 milioni
Beni strumentali immateriali non 4.0	10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milioni	6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milioni
Beni strumentali materiali 4.0 (allegato A)	<ul style="list-style-type: none"> - 50% del costo per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni - 30% del costo per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni - 10% del costo per la quota di investimenti oltre i € 10 milioni e fino a € 20 milioni 	<ul style="list-style-type: none"> - 40% del costo per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni - 20% del costo per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni - 10% del costo per la quota di investimenti oltre i € 10 milioni e fino a € 20 milioni
Beni strumentali immateriali 4.0 (allegato B)¹	20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione	50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione

Credito di imposta dal 01/01/2023 al 31/12/2025			
Tipo di investimento in beni strumentali	Aliquota dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Aliquota dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Aliquota dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Beni strumentali materiali non 4.0	N.A.		
Beni strumentali immateriali non 4.0	N.A.		
Beni strumentali materiali 4.0 (allegato A)	<ul style="list-style-type: none"> - 20% del costo per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni - 10% del costo per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni - 5% del costo per la quota di investimenti oltre i € 10 milioni e fino a € 20 milioni 		
Beni strumentali immateriali 4.0 (allegato B)¹	20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione	15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione	10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione

¹ Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.



Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito e nemmeno della base imponibile dell'IRAP.

Adempimenti e fruizione del credito d'imposta

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "ordinari" il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati:

- dal 16 novembre 2020 fino al **31 dicembre 2021**, ovvero fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
- dal 1° gennaio 2022 fino al **31 dicembre 2022**, ovvero fino al 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati:

- dal 16 novembre 2020 fino al **31 dicembre 2021**, ovvero fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
- dal 1° gennaio 2022 fino al **31 dicembre 2022**, ovvero fino al **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 il termine del 30 giugno è prorogato al **30 novembre 2023**.
- dal 1° gennaio 2023 e fino al **31 dicembre 2023**, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- dal 1° gennaio 2024 e fino al **31 dicembre 2024**, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- dal 1° gennaio 2025 e fino al **31 dicembre 2025**, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali non 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0².

Il credito andrà comunque indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel periodo di imposta in cui gli investimenti sono effettuati, indipendentemente dall'anno in cui si sono interconnessioni.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di € 5 milioni, il credito d'imposta è fruibile in compensazione in un'**unica quota annuale**.

Per poter fruire del credito d'imposta è necessario:

- per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000 è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative (secondo modalità da stabilire).

² Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.